

COMMISSIONI RIUNITE  
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ORONZO REALE**

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE **ZANIBELLI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Missione e sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	133
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229) . . . . .	133
PRESIDENTE . . . . .	133, 135, 136, 137, 138, 140 141, 142, 143, 144, 148, 150, 152, 153 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i> . . . . .	136, 140, 143, 147 153, 155, 156, 158
CASTELLI . . . . .	136, 138, 139, 140, 141, 142, 158, 162
CITTADINI . . . . .	139
COCCIA . . . . .	136, 139, 153, 155, 160, 161
FELISETTI . . . . .	162
MONTI MAURIZIO . . . . .	136, 152
MUSOTTO . . . . .	159, 160, 161
NOBERASCO . . . . .	139, 140, 141, 147, 156, 158
PADULA, <i>Relatore per la IV Commissione</i> 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 144, 147, 148, 150, 153, 155, 156, 157, 158, 159	
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	136, 137 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147 150, 152, 153, 155, 156, 158, 160
REALE ORONZO . . . . .	144
RIELA . . . . .	134, 136, 137, 142, 144 146, 147, 152, 153, 161
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	162

La seduta comincia alle 10,40.

DI PUGGIO, *Segretario della XIII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Missione e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, l'onorevole Vetrano è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico inoltre che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, gli onorevoli Revelli, Pietro Micheli, Bosco, Spadola e Sabbatini sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Tarabini, Bubbico, Zamberletti, Marzotto Caotorta e Postal.

**Seguito della discussione della proposta di legge Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rognoni

ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense ».

Come i colleghi certamente ricordano, nell'ultima seduta prima delle ferie estive eravamo arrivati ad approvare gli articoli fino al 18, accantonando gli articoli 7, 8, 9 e 11, nonché gli articoli aggiuntivi 7-bis e 17-ter. Avevamo accantonato altresì l'articolo aggiuntivo 2-bis presentato dall'onorevole Musotto che, probabilmente, dovrà essere esaminato per ultimo.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che ricominceremo la discussione dall'articolo 7.

*(Così rimane stabilito).*

Ne do lettura:

#### ART. 7.

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.

I contributi che ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.

I contributi oggettivi sui certificati, provvedimenti ed atti vari sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella D.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisce un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge.

Sono abrogati i seguenti articoli:

articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798;

articoli 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e le norme dagli stessi articoli sostituite o modificate.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il secondo comma (7. 1);*

*Sopprimere il quarto comma (7. 2);*

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e gli articoli 6 e 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati » (7. 3).

RIELA. Come abbiamo già detto più volte, il nostro gruppo parlamentare ritiene che non si debbano gravare gli utenti della giustizia di oneri quali quelli che scaturiscono dalla imposizione prevista all'articolo 7 ed alle tabelle cui esso si riferisce. Abbiamo infatti dimostrato come sia possibile aggirare l'ostacolo della precaria situazione finanziaria in cui versa la Cassa forense sia attraverso una contribuzione di natura soggettiva sia attraverso una contribuzione dello Stato che (così come avviene, oggi, anche per altre categorie di lavoratori) assicuri delle condizioni che rendano possibile l'erogazione della pensione. Abbiamo in questa sede ed in altra occasione sottolineato la importanza del fatto che, per talune prestazioni rese gratuitamente dagli avvocati nel pubblico interesse, i relativi oneri siano da addossare allo Stato e non ai privati cittadini, anche quando si compiano gli atti per i quali non è previsto l'intervento del difensore. Proponiamo pertanto, a tal fine, che siano soppressi i commi secondo e quarto dell'articolo 7.

Quanto all'emendamento 7. 3, vorrei illustrarne lo spirito alla luce di quanto previsto in materia di contributi per le controversie di lavoro. Attualmente, la legge 24 dicembre 1969, n. 991, all'articolo 17 stabilisce che sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla legge stessa gli atti e i provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego. La proposta di legge in discussione prevede l'abrogazione anche di questa norma, dal che deriverebbe che sarebbero dovuti anche i contributi per le controversie di lavoro.

Ora, per evitare che si pervenga a tale conclusione e per ribadire invece che i contributi non sono dovuti nelle controversie relative ai rapporti di lavoro o di pubblico impiego, noi abbiamo ritenuto opportuno pro-

porre la sostituzione del sesto comma dell'articolo 7 con il nostro emendamento 7. 3, che appunto si risolve in una non abrogazione delle norme previste in materia dalla legge del 1969 e da altre precedenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DELLA XIII COMMISSIONE ZANIBELLI.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Come i colleghi ricorderanno, la pausa delle ferie estive è intervenuta quando, a proposito di questo provvedimento, ci accingevamo a discutere le questioni relative alle tabelle: ed io credo sia in questo momento doveroso e politicamente necessario richiamare ancora una volta il senso di un lavoro, quale quello che abbiamo condotto nel Comitato ristretto e nel gruppo di lavoro, che dovrebbe, a mio avviso, far ritenere sostanzialmente superata buona parte degli emendamenti che erano stati presentati, prima che il gruppo di lavoro iniziasse la sua attività. Quest'ultima si è poi svolta anche con l'esame delle tabelle, circa le quali sono stati proposti dei correttivi e dei meccanismi diversi da quelli previsti dal testo della proposta di legge, e per la cui formulazione si è avuto il contributo e l'intesa unanime dei deputati che hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro.

Tutto ciò ho premesso per non soffermarmi a lungo sulle ragioni che mi costringono ad esprimere parere nettamente contrario agli emendamenti presentati, che non incidono sulla misura dell'eventuale e previsto aumento delle tabelle, ma addirittura sulla esistenza delle tabelle oggi vigenti, sulla contribuzione che in parte grava oggettivamente sugli utenti della giustizia. Faremmo cosa contraddittoria, rispetto alla *ratio* del provvedimento, che è di natura squisitamente finanziaria (per sopprimere, e con urgenza, ad una carenza finanziaria sempre più grave dell'istituto per la previdenza forense) se cancellassimo quelle che erano e sono alcune delle principali voci di entrata della Cassa stessa.

Mi rendo conto delle ragioni politiche che ciascun gruppo ha e che difficilmente può abbandonare, in termini di enunciazioni; ritengo però che responsabilmente si possa fare appello all'esigenza di concretare e concludere i nostri lavori, chiedendo che non si insista su questi emendamenti. Essi significherebbero appunto uno stravolgi-

mento del lavoro condotto in sede di Comitato ristretto e di gruppo di lavoro: erano rimasti, sì, da definire ancora alcuni particolari, che possono attenersi a singole voci, ma si era convenuto sul principio che la previdenza forense si sorregga su due grandi pilastri. Il primo di questi è costituito dalla contribuzione soggettiva, che non può rinunciare all'altro pilastro, costituito dai contributi sui provvedimenti giurisdizionali connessi con l'attività forense, cioè da contributi di natura parafiscale, da tempo sottoposti all'esame della Corte costituzionale e ritenuti legittimi; sono considerati infatti prelievi tendenti ad assicurare un corrispettivo alla categoria forense per le numerose prestazioni di natura pubblicistica che le leggi prevedono a carico degli avvocati.

Quindi chiedo che i colleghi Riela e Coccia valutino se non sia opportuno non insistere su questi emendamenti; qualora volessero insistere, credo che si imporrebbe sostanzialmente una riconsiderazione, un rinvio del provvedimento. Infatti, se si arrivasse alla soppressione di una di queste tabelle, il provvedimento ne sarebbe sconvolto, tanto da non fare ritenere più utile la sua approvazione neppure per la parte già votata.

Questo è un invito ad una precisa responsabilità, in considerazione del lavoro svolto con l'intenzione di arrivare ad una soluzione che armonizzi questo provvedimento ad una strategia di riforme più complessa, destinata a ridurre percentualmente sempre di più gli oneri a carico della giustizia per la previdenza forense. Non si può tuttavia arrivare ad un improvviso rovesciamento delle percentuali, per cui la previdenza forense finirebbe con il gravare esclusivamente sulla contribuzione soggettiva degli avvocati, che devono sopportare oneri considerevoli in relazione alla scarsa accumulazione pregressa dell'istituto per la previdenza forense.

Se i colleghi insisteranno sui loro emendamenti, chiederò una sospensione della seduta, per valutare il modo di procedere al prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maurizio Monti e Pietro Micheli hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Non è dovuto il contributo di cui al terzo comma del presente articolo per i

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

provvedimenti rilasciati ai sensi e per gli effetti del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (certificati di eredità o di legati e decreti tavolari)» (7. 4).

MONTI MAURIZIO. L'emendamento è già stato illustrato in sede di discussione generale e il relatore ha espresso parere favorevole in linea di massima. Vi è una nota della segreteria della Commissione in cui si consiglia di fare riferimento alla tabella C invece che all'articolo 7. Non ho niente in contrario ad accogliere tale suggerimento e ritiro pertanto questo emendamento, per ripresentarlo in un testo riferito alla tabella stessa.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Maurizio Monti, considerando anche io valido il suggerimento della segreteria di spostare l'emendamento alla tabella C.

L'emendamento 7. 3 è abrogativo di alcune disposizioni che gli emendamenti 7. 1 e 7. 2 intendono sopprimere. La risposta data in ordine a tali emendamenti vale quindi anche per questo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Padula.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 7. 1, in quanto la soppressione di questo comma comporterebbe necessariamente la soppressione della tabella B relativa a delle contribuzioni soggettive. L'emendamento inoltre contrasta con l'esigenza di chiarificazione e di certezza contributiva perseguita con l'introduzione delle tabelle. Devo poi far presente che l'innovazione appare dannosa per la Cassa, che verrebbe ad essere privata di una delle principali fonti di entrata, superiore ai due miliardi annui.

Sono parimenti contrario all'emendamento 7. 2, che comporterebbe la soppressione della tabella C.

Per quanto riguarda l'emendamento 7. 3, a me pare che l'intendimento dei proponenti sia quello di assicurare il perdurare della esenzione dei contributi per i procedimenti e gli atti relativi alle controversie di lavoro. Questo è anche lo scopo che il Governo intende raggiungere attraverso emendamenti presentati alle tabelle B e C. Questo scopo si potrebbe raggiungere anche

ove si abrogasse l'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Se i presentatori dell'emendamento in questione aderiscono alla proposta di votare l'emendamento in sede di tabella, il Governo dichiara la sua disponibilità a tal proposito.

COCCIA. L'emendamento non può che essere votato in sede di esame dell'articolo 7.

CASTELLI. Mi ricollego all'intervento del relatore il quale ha rivolto un invito alla riflessione ai presentatori degli emendamenti in discussione, i quali, nella loro autonoma e libera valutazione, non mi pare che abbiano raccolto tale invito.

Ci troviamo quindi in una posizione che era stata ben indicata dal relatore, onorevole Padula: si rischia che tutta l'impostazione della legge sia sconvolta e modificata. Del resto la discussione di questa mattina avviene al termine di un lungo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto. Al fine di non far affossare i risultati di tale lavoro, propongo una sospensione della seduta della durata di mezz'ora; altrimenti si rischia di arrivare ad una rimessione in Assemblea del provvedimento.

RIELA. Siamo d'accordo sulle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo circa l'emendamento 7. 3.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, insiste nella sua richiesta?

CASTELLI. Non mi pare di ravvisare alcuna disponibilità a soluzioni transattive, comunque non insisto nella richiesta di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. L'emendamento 7. 3 è stato così modificato dai presentatori:

*All'ultimo comma, terz'ultima riga, sopprimere la cifra 17.*

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Accetto il nuovo testo dell'emendamento 7. 3, mentre confermo il parere contrario agli emendamenti 7. 1 e 7. 2.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Concordo con l'onorevole Padula.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con i relatori.

RIELA. Insistiamo sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Coccia-Riela 7. 1, sul quale hanno dato parere contrario relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Coccia-Riela 7. 2, sul quale hanno dato parere contrario relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, nel testo modificato di cui ho dato dianzi lettura, l'emendamento Coccia-Riela 7. 3, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (7. 0. 1):

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.**

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo concerto con i Ministri interessati, in virtù della legge 21 luglio 1965, n. 903, verserà alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali il fondo per la corresponsione sociale ivi prevista, a datare dal 31 dicembre 1974.

RIELA. Lo do per illustrato.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nei principi ispiratori l'articolo aggiuntivo Coccia e Riela 7. 0. 1, avvertendo che in caso di approvazione esso sarà trasmesso, per

il prescritto parere, alla Commissione bilancio.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 8, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

**ART. 8.**

La tabella *F* allegata alla presente legge indica la misura delle pensioni che la Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti e superstiti aventi diritto.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le norme dallo stesso sospese in via provvisoria;

articolo 1 e primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Gli onorevoli Castelli e Lospinoso Severini avevano presentato il seguente emendamento (8. 4):

*Sostituirlo con il seguente:*

«La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma corrispondente al contributo personale dovuto per l'anno durante il quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trent'anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono abrogati ».

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

CASTELLI. Lo manteniamo, signor Presidente. L'emendamento che abbiamo presentato sostituisce altri precedenti emendamenti che avevano incontrato l'opposizione della Cassa e cerca di andare incontro, entro certi limiti che ritengo ammissibili, alle esigenze in proposito avanzate dalla Cassa stessa, anche se talune obiezioni tuttora permangono, almeno se le mie informazioni sono esatte. Nella nuova stesura dell'emendamento vi è una differenziazione rispetto alla precedente che consiste in una impostazione di fondo che, a mio avviso, richiede un'attenta valutazione da parte della Commissione, in relazione alle finalità che ci proponiamo di raggiungere.

Con l'emendamento in discussione si propone la modifica di alcune norme transitorie in forza delle quali è possibile accedere alla pensione dopo un'iscrizione che è durata un numero minimo di anni. A mio parere ciò ha facilitato, in passato, gli abusi, poiché le pensioni sono state concesse, in larghissima misura, a persone che nominalmente erano iscritte all'albo degli avvocati e procuratori ma che, di fatto, non avevano esercitato la professione.

La Cassa ha fatto presente che, se il mio emendamento fosse approvato, alcune categorie ne risulterebbero enormemente danneggiate e, precisamente (come si evince da un documento che è stato distribuito ai membri del Comitato ristretto fin dal febbraio del 1973), quelle cui appartengono coloro che si sono iscritti a tarda età (56-60 anni) alla Cassa. A mio parere si tratta di persone che hanno evaso i loro obblighi fiscali (è inammissibile, infatti, che un individuo dopo 15 anni di esercizio professionale non raggiunga il minimo tassabile), ovvero che esercitavano altra professione. Non vedo pertanto perché, nel momento in cui dobbiamo evitare gli esborsi ed intervenire in settori specifici, non si debbano mantenere disposizioni transitorie. Per andare incontro ad alcune esigenze avevo altresì proposto il mantenimento della possibilità di riscatto per tutti fino a 7 anni, sia pure con la precisazione che la contribuzione dovuta per il riscatto deve essere fissata ad un livello non irrisorio.

Vi è stata, da parte della Cassa, un'altra obiezione che è stata tradotta in un esempio pratico: si supponga che ci sia un avvocato che nel 1952, all'età di 42 anni, si sia iscritto alla Cassa. Secondo l'attuale normativa egli potrebbe ottenere la pensione riscattando il contributo personale

per soli 8 anni ad una cifra ridotta; con la norma da me proposta, invece, dovrebbe pagare per 12 anni, riscattati al nuovo valore, e cioè 4 milioni 800 mila lire. Il che, a mio avviso, è profondamente giusto, perché il fatto che si goda della pensione con 23 anni di attività, anziché con 40, rende meno oneroso il pagamento del riscatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento (8. 2):

*Sostituirlo con il seguente:*

« La pensione di anzianità si consegue dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa.

Sino al 31 dicembre 1979 gli iscritti che, alla data dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione dopo 30 anni di iscrizione, compreso il periodo eventualmente riscattato a norma dell'articolo 9 ed al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

La Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti e superstiti aventi diritto la pensione in tredici mensilità annue nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge ».

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento (8. 5):

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il conseguimento della suddetta anzianità è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma doppia rispetto al contributo personale minimo per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

La Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti, ed ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata della tabella *F* allegata alla presente legge ».

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Innanzitutto faccio osservare che in caso di approvazione degli emendamenti

Castelli-Lospinoso Severini 8. 4 e Padula-Bianchi Fortunato 8. 5, o anche di uno solo dei due, si dovrebbe sopprimere il secondo comma dell'articolo 9, e trasferire, in sede di coordinamento, l'ultimo comma del medesimo articolo 9 nell'articolo 8.

Con l'emendamento proposto dai relatori si vuole introdurre la cosiddetta pensione di anzianità, da conseguirsi dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa, con facoltà di riscatto di un settennio, al massimo, per il raggiungimento di questa anzianità. Il medesimo fine si propone una parte dell'emendamento Castelli-Lospinoso Severini 8. 4. Una disposizione del genere è stata proposta dai relatori in quanto essi la ritengono corrispondente a un disegno dell'ordinamento previdenziale che preveda un riconoscimento soprattutto per i giovani avvocati che sopportano il peso contributivo, e che corrisponda alle aspettative di coloro che hanno fatto l'iscrizione alla Cassa in giovane età. Costoro infatti hanno contribuito ad incrementare i fondi della Cassa stessa, mentre oggi una larga fascia di professionisti si trova a beneficiare delle provvidenze della Cassa senza aver fatto dei sacrifici contributivi per meritarsele.

Come relatore mi rimetto invece alla Commissione per quanto riguarda l'approvazione di quella parte dell'emendamento Castelli-Lospinoso Severini 8. 4 (terzo e quinto comma), di cui il primo firmatario ha già dato ragione, evidenziando come la Cassa sia contraria alle disposizioni in essa contenute, che tendono ad appesantire le condizioni del periodo transitorio.

Se comunque il collega Castelli accetta che nel suo emendamento la somma da corrispondersi per il riscatto — considerato sia ai fini del settennio sia per il decennio — sia portata al doppio del contributo personale minimo, come figura nell'emendamento dei relatori, si potrebbe procedere anche all'unificazione dei testi dei due emendamenti, per la parte corrispondente, votando poi separatamente la restante parte dell'emendamento Castelli-Lospinoso Severini.

CASTELLI. Non avrei difficoltà a modificare il mio emendamento nel senso suggerito dall'onorevole Padula.

COCCIA. In tal modo i due emendamenti verrebbero fusi.

CITTADINI. Potrebbe essere la soluzione più soddisfacente.

NOBERASCO. Io ritengo che sarebbe opportuno sopprimere, nell'emendamento proposto dai relatori, la parola « minimo », al secondo comma: non vorrei infatti che con questo si facesse riferimento ad un certo scaglione di reddito professionale, che viene considerato diverso da quelli i cui appartenenti hanno un reddito superiore ai cinque milioni, con le tabelle che ci accingiamo a votare.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Il contributo personale dovrà fare riferimento a una dinamica di reddito, che verrà colta dall'accertamento fiscale, anno per anno. Per quanto riguarda il riscatto, si è sempre fatto riferimento ad un contributo fisso; ora noi lo correggiamo: dall'attuale misura, lo portiamo al doppio del contributo personale minimo. Comunque, secondo me si deve mantenere il criterio di automaticità, perché ci possono essere anche accertamenti non definiti, che si trascinano per anni.

NOBERASCO. Insisto con il ritenere, a nome anche del gruppo comunista, che la parola « minimo » può trarre in inganno. Se il riscatto viene chiesto da un avvocato che ha un certo reddito, questi ha un suo scaglione minimo, ma inoltre paga in base all'aliquota, che può arrivare al 20 per cento. Noi vorremmo che il riscatto fosse pagato, secondo le annualità dovute, non col sistema dello scaglione minimo, ma con quello del contributo personale che l'avvocato richiedente deve pagare.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta che sanziona legislativamente la spettanza delle tredici mensilità ai pensionati, e che è contenuta negli emendamenti in discussione. Dopo aver ascoltato gli interventi dell'onorevole Castelli e dei relatori, recede dall'iniziale opposizione alle restanti disposizioni contenute negli emendamenti, rimettendosi al riguardo alla Commissione.

Desidero solo chiedere all'onorevole Castelli, che ha già respinto determinate osservazioni provenienti dalla Cassa, se ha contemplato il caso dei professionisti che nel 1952 avevano superato il trentottesimo anno di età; questi sono ora sessantacinquenni, e quindi in procinto di conseguire la pensione. Per effetto della modifica da lui proposta, ora essi sarebbero costretti a percepire la pensione a 67 anni.

CASTELLI. Hanno la possibilità di riscattare fino a dieci anni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con il riscatto di sette anni pagano 2 milioni 800 mila lire, mentre con il sistema attuale possono mettersi in quiescenza a 65 anni senza ulteriori oneri, avendo ormai già maturato venti anni di iscrizione alla Cassa. Non parliamo poi dei non pochi professionisti che hanno provveduto all'iscrizione fin dal 1952, cioè dall'anno di costituzione della Cassa.

Questi sono gli argomenti che in un primo tempo rendevano il Governo contrario all'emendamento Castelli, mentre ora lo rendono perplesso. Poiché l'onorevole Castelli nell'illustrare il suo emendamento ha fatto riferimento a talune di queste osservazioni controdeducendone altre ed ha dimostrato la sua propensione a concordare una soluzione che riscuota larghi consensi nella Commissione, il Governo, mentre ribadisce il suo parere favorevole in ordine alla modifica relativa alla tredicesima mensilità, si rimette per il resto alla Commissione.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Penso sia più corretto fare riferimento al raddoppio del contributo minimo, ma se si vuole agganciare il riscatto al contributo versato nell'anno in cui si chiede il riscatto stesso, ritengo sia preferibile l'emendamento Castelli. La soluzione sarebbe allora quella di computare il riscatto facendo riferimento al contributo personale realmente dovuto nell'anno in cui si chiede il riscatto. Si può infatti considerare valido anche tale parametro, ma senza raddoppio, che comporterebbe una penalizzazione notevolissima. Sarebbe eccessivo arrivare al raddoppio del contributo personale.

Comunque i relatori mantengono il loro emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, come già detto, si rimette alla Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Vorrei pregare i colleghi comunisti di ponderare attentamente sulle decisioni che andiamo ad assumere. Io mi esprimo a favore dell'indicazione del raddoppio delle annualità di contribuzione

minima previste dalla tabella che stiamo per approvare. Ricorderanno tutti il mio intento di ricercare anche per questi fondi la cosiddetta riserva matematica retrospettiva, per racchiudere tecnicamente tutto il quadro assicurativo, specialmente per i riflessi finanziari che quella decisione avrebbe comportato. Durante la mia ricerca presso la Cassa e i servizi tecnici mi sono reso conto che allo stato attuale è impossibile individuare — perché mancano i presupposti di tecnica finanziaria per la gestione — quella puntualizzazione della riserva matematica retrospettiva, che avrebbe troncato ogni discussione in materia.

Vorrei rilevare che l'emendamento proposto dal relatore tende a conseguire come primo obiettivo quello della snellezza degli adempimenti e dell'automaticità. Il riscatto fa riferimento a periodi di corsi legali di laurea e di pratica professionale, in cui automaticamente ricade il soggetto nella prima parte della sua attività professionale.

Quanto alla doppia contribuzione dovuta dal professionista, ritengo che potrebbe essere contestata, perché l'accertamento richiederebbe un periodo di tempo maggiore e difficilmente sarebbe possibile chiudere il conto assicurativo del soggetto, a meno che non si tenga in sospenso tutto il « castelletto » assicurativo e, di conseguenza, il diritto alla prestazione.

Ecco perché risulta più valido il riferimento ad una base comune e generale per tutti i soggetti iscritti alla Cassa di previdenza forense. E pertanto mi dichiaro favorevole alla dizione della misura doppia del contributo minimo dovuto dal soggetto iscritto, per tutti i riflessi che possono derivare all'intera popolazione assicurata.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere, a questo punto, ai relatori se insistano sul loro emendamento.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Lo trasformiamo in un subemendamento, signor Presidente.

CASTELLI. Ciò potrebbe non essere necessario, perché, udite le dichiarazioni del relatore e del Governo, sono pronto a modificare il mio emendamento.

NOBERASCO. In tal caso noi faremmo nostro il testo originario dell'emendamento Castelli-Lospinoso Severini.



VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

CASTELLI. Allora occorrerà distinguere. Modificherò l'ultima parte del mio emendamento, per recepire un'osservazione tecnica dell'onorevole Padula, e manterrò fermo il restante testo, anche se voterò a favore del preannunciato subemendamento dei relatori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli e Lospinoso Severini hanno modificato il loro emendamento 8. 4 come segue:

*Sostituirlo con il seguente:*

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma corrispondente al contributo personale dovuto per l'anno durante il quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trent'anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella F allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente subemendamento (0. 8. 4. 1):

*Nell'emendamento Castelli-Lospinoso Severini 8. 4, al secondo comma, sostituire le parole:* corrispondente al contributo personale dovuto nell'anno durante il quale *con le altre:* pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione.* Anche a nome dell'onorevole Fortu-

nato Bianchi, dichiaro di accettare il nuovo testo dell'emendamento 8. 4, ed insisto sul subemendamento testé presentato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo, rimettendosi alla Commissione — come già detto — per gli emendamenti 8. 4 ed 8. 2, accetta il subemendamento 0. 8. 4. 1.

NOBERASCO. Il gruppo comunista voterà contro il subemendamento dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento dei relatori 0. 8. 4. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione, con la modifica testé apportata, l'emendamento Castelli-Lospinoso Severini 8. 4, accettato dai relatori e sul quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 9.

La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata, tra l'altro, alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, può riscattare sino ad un massimo di cinque annualità con il versamento di lire 400.000 per ogni annualità.

È abrogato l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento (9. 2):

*Sostituirlo con il seguente:*

«La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indirette è subordinata, tra l'altro, alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato, con i caratteri di esclusività e continuità previsti dall'articolo 1, la libera professione forense, rispettivamente per 28, 10 e 5 anni.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

può riscattare sino ad un massimo di 7 annualità relative al periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari.

Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma corrispondente al doppio del contributo personale annuo dovuto per l'anno durante il quale viene presentata la domanda di riscatto ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente emendamento (9. 3):

*Sostituirlo con il seguente:*

« La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità e indirette in ogni caso è subordinata, tra l'altro, alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità, alla stregua dell'articolo 1, la libera professione forense, rispettivamente per 25, 10 o 5 anni.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, può riscattare sinon ad un massimo di 7 annualità con il versamento di lire 200.000 per ogni annualità.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati ».

RIELA. Lo ritiriamo, signor Presidente, anche perché esso è in larga parte assorbito dal nuovo testo degli articoli precedentemente approvati.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento (9. 4):

*Sopprimere il secondo comma.*

CASTELLI. Si tratta di una modifica di mero coordinamento con le norme già approvate. In sede di coordinamento finale si dovrà ristrutturare anche l'ultimo comma.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Sono d'accordo. Anche a nome del collega Bianchi, accetto l'emendamento 9. 4.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Manco è assente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento 9. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Castelli 9. 4, accettato dai relatori e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 10 è stato soppresso nella seduta dell'8 agosto scorso. Passiamo pertanto all'articolo 11. Ne do lettura:

#### ART. 11.

Gli avvocati e procuratori, che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità ed ai quali sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa nazionale l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, verrà corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

È abrogato l'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento (11. 2):

*Sostituirlo con il seguente:*

« Gli avvocati ed i procuratori, che esercitano la libera professione forense con i caratteri di esclusività e di continuità previsti dall'articolo 1 ed ai quali sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, devono regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, viene corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Sono abrogati l'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, numero 6, e l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 ».

Poiché l'onorevole Manco è assente, si intende vi abbia rinunciato. Non essendo stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16 e 17-bis sono stati approvati nella seduta dell'8 agosto scorso. Nella medesima seduta era stato presentato, dall'onorevole Sabbatini, il seguente articolo aggiuntivo (17. 0. 2):

Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

Poiché l'onorevole Sabbatini è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Lo faccio mio, signor Presidente, nel seguente testo modificato:

ART. 17-ter.

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

PRESIDENTE. Sta bene.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi associo all'articolo aggiuntivo Padula.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto il nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 17-ter.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sabbatini 17. 0. 2, fatto proprio dai relatori in un nuovo testo modificato, accettato dal Governo, di cui è stata data dianzi lettura.

(È approvato).

Abbiamo così esaurito l'esame degli articoli precedentemente accantonati. Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali sarà chiamata ad esprimere il proprio parere su qualsiasi progetto di legge riguardante la previdenza e l'assistenza forense.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Poiché mi sembra politicamente poco opportuno che la Cassa tenti di cautelarsi rispetto ad iniziative parlamentari che possano crearle difficoltà di natura finanziaria, propongo che tale articolo venga soppresso.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Anche io sono favorevole alla soppressione dell'articolo 19.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 19, del quale i relatori, con il parere favorevole del Governo, hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 19 si intende pertanto soppresso.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (19. 0. 1):

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è tenuto a predisporre gli strumenti legislativi necessari ad armonizzare il sistema previdenziale ed assistenziale forense, nell'ambito della regolamentazione organica della professione degli avvocati e procuratori legali, indicando i tempi e i modi per il superamento dell'attuale gestione del servizio di previdenza ed assistenza da parte della Cassa e per la progressiva riduzione, sino all'estinzione,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

dei contributi oggettivi esistenti a carico dei cittadini e previsti dalla legge.

In difetto della regolamentazione organica di cui al precedente comma si procederà allo scioglimento della Cassa ed alla sua devoluzione ad una gestione speciale dell'INPS.

RIELA. Ritiriamo questo articolo aggiuntivo, riservandoci di presentare un ordine del giorno al riguardo.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.

REALE ORONZO. Vorrei far presente che occorrerebbe sostituire le parole « in contrasto », con la parola « incompatibile », formalmente più appropriata.

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

L'onorevole Oronzo Reale ha presentato il seguente emendamento (20. 1):

*Sostituire le parole: « in contrasto » con l'altra: « incompatibile ».*

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Accetto l'emendamento Reale Oronzo 20. 1, anche a nome del collega Fortunato Bianchi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con i relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Reale Oronzo 20. 1, accettato dai relatori e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo alla tabella A. Ne do lettura:

TABELLA A

Contributo personale obbligatorio annuo da corrisondersi per scaglioni di reddito professionale dagli iscritti alla Cassa per

poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonché dai pensionati della Cassa che continuano a mantenere l'iscrizione agli albi.

SCAGLIONI E REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Con reddito professionale imponibile sino a lire 3.500.000 . . .	L. 200.000
Con reddito professionale imponibile compreso tra lire 3.500.001 e lire 5.000.000 . . . . .	6 per cento
Con reddito professionale imponibile superiore a lire 5.000.001 .	8 per cento

La Cassa è autorizzata a trattenere lo importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuano a mantenere l'iscrizione agli albi, in 13 rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del paga-

mento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibi-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

le dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del « non riscosso come riscosso ». Gli esat-

*Sostituirla con la seguente:*

tori verseranno i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

L'onorevole Stefano Riccio ha presentato il seguente emendamento (Tab. A. 2):

## TABELLA A

Contributo personale annuo da corrispondersi dagli iscritti alla Cassa, nonché

dai pensionati della Cassa che continuino a mantenere l'iscrizione alla Cassa.

SCAGLIONI E REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Senza reddito professionale imponibile o con reddito professionale imponibile sino a 4 milioni:	
se in età inferiore ai 30 anni o se pensionati della Cassa.	L. 100.000
dal trentesimo anno di età . . . . .	L. 200.000
Sull'intero reddito professionale imponibile sino a lire 6.000.000	6 per cento
Sull'intero reddito professionale imponibile sino a lire 10.000.000	7 per cento
Sull'intero reddito professionale imponibile oltre lire 10.000.000	8 per cento

L'obbligo di corrispondere il maggior contributo decorre dall'anno successivo a quello del compimento del trentesimo anno di età.

La Cassa trattiene l'importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a mantenere la iscrizione agli albi, in 13 rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Il contributo personale è calcolato sulla base del reddito professionale definito ai fini dell'imposta diretta sul reddito mede-

*Sostituirla con la seguente:*

simo. Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato dall'interessato o sull'ultimo reddito imponibile definito con l'Ufficio delle imposte, salvo eventuale conguaglio.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del « non riscosso come riscosso ». Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

Poiché l'onorevole Stefano Riccio non è presente, si intende abbia rinunciato all'illustrazione.

Gli onorevoli Padula, Fortunato Bianchi, Castelli e Musotto hanno presentato il seguente emendamento (tabella A. 4):

## TABELLA A

Contributo personale obbligatorio annuo da corrispondersi per scaglioni di reddito professionale dagli iscritti alla Cassa,

nonché dai pensionati della Cassa che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

SCAGLIONI E REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a lire 4.000.000 . . . . .	L. 300.000
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 4.000.001 a lire 6.000.000 . . . . .	8 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 6.000.001 a lire 8.000.000 . . . . .	10 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 8.000.001 a lire 10.000.000 . . . . .	12 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 10.000.001 a lire 15.000.000 . . . . .	15 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 15.000.001 a lire 20.000.000 . . . . .	18 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a lire 20.000.000 . . . . .	20 per cento
Senza reddito professionale imponibile o con reddito professionale imponibile non superiore a 2.000.000 di lire: se in età inferiore ai trenta anni o se pensionati della Cassa . . . . .	L. 150.000

La Cassa trattiene l'importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati che continuano a mantenere la iscrizione agli albi, in 13 rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligho

del « non riscosso come riscosso ». Gli esattori verseranno i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente subemendamento (O. Tab. A. 4. 1):

*Nell'emendamento Padula Tab. A. 4; aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Gli abilitati all'esercizio della professione sono esentati, per i primi due anni di iscrizione alla Cassa, dalla corresponsione del contributo ».

RIELA. La ragione del nostro subemendamento sta nel fatto che, a nostro parere, i giovani che iniziano la professione forense dovrebbero essere esentati, per i primi due

anni di iscrizione alla Cassa, dalla corresponsione del contributo. Vorrei altresì precisare che il nostro emendamento non è in contrasto con quanto previsto dall'ultimo punto della tabella A quale risulta dallo emendamento proposto dagli onorevoli Padula ed altri (che prevede un contributo personale obbligatorio annuo di 150 mila lire per coloro che sono senza reddito professionale imponibile o con reddito professionale imponibile non superiore a 2 milioni di lire, se in età inferiore ai trenta anni o se pensionati della Cassa), perché si rivolge ai giovani professionisti che hanno un'età sensibilmente inferiore ai trenta anni.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. L'onorevole Riela saprà certamente che, per quanto riguarda la professione forense, prima di ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali, occorre essere iscritti, almeno per un anno, all'albo dei patrocinatori legali. La dizione del subemendamento testé presentato potrebbe far sembrare che il periodo cui ci si riferisce sia quello del patrocinio, per il quale non sussiste l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa. Pertanto la formulazione, in pratica, dice ben poco.

Vorrei tuttavia far presente all'onorevole Riela che, per quanto sia giusto differenziare il trattamento per i giovani (e di questo si è fatto carico il gruppo di lavoro, prevedendo addirittura l'età inferiore ai 30 anni), la misura del contributo minimo da noi indicata per coloro che hanno meno di trent'anni è veramente poco rilevante. Chiedo pertanto agli onorevoli Coccia e Riela di ritirare il loro subemendamento.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi permetto, in aggiunta alle dichiarazioni dell'onorevole Padula, di ricordare all'onorevole Riela che colui che viene esentato oggi si trova domani nella necessità di riscattare anche il periodo di esenzione, pagando il doppio del contributo minimo previsto. Di conseguenza, al di là di qualsiasi interpretazione di fatto, si va a provocare un danno effettivo anziché un'agevolazione.

NOBERASCO. Vorrei sapere quale sarebbe, a parere dei relatori, il presunto maggiore gettito che verremmo ad avere

con l'emendamento Padula ed altri alla tabella A.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Avevo già reso alcune informazioni avute dalla Cassa in ordine alle previsioni relative alle 200 mila lire mensili; non ho però delle previsioni che si riferiscano alle nuove percentuali, così come sono state da noi modificate. Francamente ritengo che la natura del provvedimento che esaminiamo è tale, per cui la preoccupazione è piuttosto che risulti insufficiente il gettito. Ricordo comunque che sui dati della proposta di legge avevo fornito delle cifre, ed avevo detto che si ritiene che per sette-otto anni la situazione potrà in tal modo essere in equilibrio. Se, come prevediamo, il gettito sarà maggiore — avendo noi ritoccato le percentuali e la base minima — è chiaro che questa situazione potrà essere migliore, rispetto a quella che abbiamo già visto, ma ciò non esclude tuttavia la necessità di una riforma più organica nell'ambito del sistema previdenziale forense.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento Padula ed altri alla tabella A. Rispetto al testo originario della tabella stessa, appaiono previsti più scaglioni di reddito professionale, che vanno ad adeguare la progressione nella misura dei contributi personali.

Per quanto riguarda il sub-emendamento Coccia-Riela, che intende modificare il predetto emendamento Padula ed altri, ritengo che se ne deve condividere certo lo spirito, inteso a tener conto della situazione dei professionisti che iniziano ad esercitare la propria attività; però mi sembrano inoppugnabili le argomentazioni fornite dai relatori per invitare a ritirare questo subemendamento: il relatore Fortunato Bianchi addirittura ha rilevato che il risultato di questo subemendamento sarebbe in pratica esattamente l'opposto di quello che esso intende conseguire. Non posso perciò che concordare con i relatori, e dichiararmi contrario al subemendamento dei colleghi comunisti.

RIELA. Vorrei motivare la nostra insistenza sul subemendamento che abbiamo presentato. Innanzitutto, per quanto concerne il parere espresso dal relatore Padula,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

vorrei far presente che mi era parso di comprendere che egli considerasse salvo da ogni imposizione il periodo di iscrizione all'albo dei praticanti. Io dico che la Cassa non potrebbe assolutamente iscrivere nei propri elenchi il praticante, perché si parla di albi dove è prevista l'iscrizione di avvocati e procuratori; il problema quindi si pone solo per il professionista che ha superato l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di procuratori legali, non per il patrocinante.

Per quanto riguarda poi le argomentazioni addotte dal relatore Fortunato Bianchi, devo dire che non le condivido. Mi rendo conto del fatto che il giovane professionista che non versa nei primi due anni il contributo dovuto alla Cassa dovrà poi riscattare quegli anni e pagare di più: ma quando egli li riscatterà sarà arrivato ad un tale grado, nella sua carriera, che il versamento di un contributo, sia pure più elevato, non costituirà per lui un sacrificio, mentre potrebbe rappresentare un sacrificio il versamento da farsi nei primi due anni della carriera. È questo lo spirito con il quale abbiamo proposto il nostro subemendamento. Infatti, anche tenendo conto della realtà dei fori minori e di alcune zone del meridione, noi pensiamo che un'imposizione di 150 mila lire, nella fase iniziale della carriera di questi giovani professionisti — che a volte non hanno nemmeno uno studio proprio — può costituire un pesante sacrificio.

Anzi, per chiarire il concetto cui ci ispiriamo, vorremmo proporre una modifica al nostro subemendamento, consistente nell'inserire, dopo le parole: « gli abilitati all'esercizio della professione » le parole: « purché non abbiano superato il trentesimo anno di età ». Intendiamo così evitare che chi a quaranta o quarantacinque anni si iscriva alla Cassa possa invocare l'esenzione da noi proposta, per i primi due anni dall'iscrizione alla Cassa medesima. Riteniamo che questa proposta venga così ad

armonizzarsi con quanto previsto nell'ultima parte dell'emendamento Padula ed altri alla tabella A.

**PADULA, Relatore per la IV Commissione.** Insisto nel ritenere che la misura del contributo previsto è talmente modesta, che anche i giovani professionisti possono sostenere quest'onere. Confermo quindi il parere contrario al subemendamento Coccia-Riela, anche con la modifica testé annunciata dall'onorevole Riela.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Stefano Riccio è assente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento alla tabella A-2. Passiamo quindi al subemendamento Coccia-Riela 0. Tab. A. 4. 1, che è stato così modificato:

*Nell'emendamento Padula tabella A. 4. aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Gli abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano superato il trentesimo anno di età, sono esentati, per i primi due anni di iscrizione alla Cassa, dalla corresponsione del contributo ».

I relatori ed il Governo hanno espresso parere contrario. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

**NOBERASCO.** Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento Padula ed altri. Le risposte che abbiamo avuto dai relatori ci lasciano infatti perplessi, in quanto la nostra proposta era in funzione di un accertamento, sia pure di larga massima.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Padula ed altri tabella A. 4, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Do lettura della tabella successiva:

#### TABELLA B

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di competenza

delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.



VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. — Davanti agli uffici di conciliazione . . . . .	L. 750
2. — Davanti alle preture . . . . .	L. 1.500
3. — Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali . . . . .	L. 3.000
4. — Davanti alle Corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civili . . . . .	L. 5.000
5. — Davanti alla Corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche, al tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana . . .	L. 6.000

Il contributo nei procedimenti civili ed amministrativi è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nelle controversie di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche se di im-

porto inferiore ad un milione, sono dovuti i contributi previsti dalla tabella. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano né avvocati né procuratori, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere la tabella B.*

(Tabella B. 1).

Tale emendamento risulta precluso, a seguito della reiezione dell'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 7.

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento (tabella B. 3):

*Sostituire, al numero 1, le parole: L. 750 con le altre: L. 1.000.*

VI. LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Questo emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento (tabella B. 2):

*Al terz'ultimo comma, sopprimere le parole: Nelle controversie di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche se di importo inferiore a un milione, sono dovuti i contributi previsti dalla tabella ».*

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un argomento già affrontato nel corso della discussione sull'articolo 7. Credo che la Commissione sia unanime al riguardo.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Anche a nome del collega Bianchi, accetto l'emendamento del Governo e rac-

comando l'approvazione dell'emendamento tabella B 3.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con i relatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento tabella B. 3 dei relatori, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento tabella B. 2 del Governo, accettato dai relatori.

*(È approvato).*

Pongo in votazione la tabella B, con le modifiche dianzi apportate.

*(È approvata).*

Do lettura della successiva tabella:

#### TABELLA C

È dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi

soltanto i provvedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Misura del contributo
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori . . .	L. 1.000
Per i decreti penali non opposti . . . . .	L. 3.000
	L. 5.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali . . . . .	L. 8.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello, dei tribunali territori delle acque pubbliche, delle Corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici . . . . .	L. 10.000
Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana . . . . .	L. 12.000
Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile:	
a) di valore non superiore ai 2 milioni . . . . .	L. 6.000
b) di valore non superiore ai 5 milioni . . . . .	L. 10.000
c) di valore non superiore ai 10 milioni . . . . .	L. 20.000
d) di valore non superiore ai 20 milioni . . . . .	L. 40.000
e) di valore non superiore ai 30 milioni . . . . .	L. 60.000
f) di valore superiore ai 30 milioni . . . . .	L. 100.000

I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione della imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordi-

nanze e per le decisioni del Consiglio di Stato all'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. Il contributo non è ripetibile comunque si esaurisca il procedimento.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Per i provvedimenti giurisdizionali relativi a controversie di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche se di importo inferiore ad un milione, i contributi sono dovuti nella misura prevista dalla tabella.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

L'onorevole Maurizio Monti ha presentato il seguente emendamento (tabella C. 7):

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Il contributo non è dovuto per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 29 marzo 1929, n. 499 ».

MONTI MAURIZIO. La ragione di questo emendamento è già stata esposta nel corso della discussione sull'articolo 7. Sulla base di un esatto suggerimento della segreteria della Commissione, ho tuttavia riformulato l'emendamento riferendolo alla tabella C, anziché all'articolo 7.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Micheli ha presentato il seguente emendamento (tabella C. 6):

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« È dovuto alla cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

Il contributo non è dovuto:

a) per i provvedimenti aventi carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

b) per le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;

c) per i provvedimenti di volontaria giurisdizione promossi direttamente dagli interessati senza intervento di avvocato o procuratore legale;

d) per i provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 29 marzo 1929, n. 499 ».

Poiché il presentatore è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente emendamento (tabella C. 1):

*Sostituire le parole da:* Per i lodi arbitrari definitivi *sino alle parole:* f) di valore superiore ai 30 milioni... lire 100.000 *con le seguenti:* Per i lodi arbitrari definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile è dovuto un contributo del 2 per mille del valore.

RIELA. Mi pare che l'emendamento da noi presentato possa trovare il consenso della Commissione e del Governo. Per quanto riguarda il loro arbitrale, nella tabella C si prevede che sono dovuti contributi da 6 mila lire, per lodi non superiori a 2 milioni, a 100 mila, per valori superiori a 30 milioni, senza alcun ulteriore criterio di progressione; per cui anche se il valore del lodo è di un miliardo il contributo resta di 100 mila lire. Ritengo che sarebbe più giusto un contributo proporzionato al valore del lodo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento (tabella C. 2):

*Sopprimere il penultimo comma.*

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche questo emendamento risponde ad un orientamento già delineato dalla Commissione all'articolo 7.

PRESIDENTE. I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole:* Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori... L. 1.000 *con le seguenti:* Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Conciliatori... L. 1.500 (tabella C. 3);

*Sostituire le parole:* Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori... L. 5.000 *con le seguenti:* Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori... L. 6.000 (tabella C. 4);

*Sostituire le parole:* Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e dei tribunali amministrativi regiona-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

li... L. 8.000 con le seguenti: Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali... L. 9.000 (tabella C. 5).

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Questi emendamenti tendono ad aumentare il gettito contributivo, per le ragioni già ampiamente esposte.

Accetto l'emendamento del Governo tabella C. 2 e l'emendamento Monti Maurizio tabella C. 7. L'emendamento Coccia-Riela tabella C. 1 in linea di massima mi sembra da accogliere, sembrando valido il criterio proporzionale.

Sono contrario all'emendamento tabella C. 6.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo le perplessità del Governo sull'emendamento Monti Maurizio tabella C. 7, perché non è dato vedere quale sarebbe il minore introito. Mi associo tuttavia al parere dei relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento Coccia-Riela tabella C. 1 ho qui un appunto dal quale risulta che esso concerne un contributo il cui gettito attualmente è di 11 milioni 500 mila lire. Stando alla proposta di legge si arriverebbe ai 24 milioni annui, mentre con l'emendamento non si raggiungerebbe neppure un milione.

RIELA. Possiamo modificare il nostro emendamento, aumentando la percentuale dal 2 al 3 per mille.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso lo accetto. Sull'emendamento Micheli Pietro tabella C. 6 sono contrario per i riflessi negativi che potrebbe avere. Accetto gli emendamenti dei relatori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia e Riela hanno così modificato il loro emendamento (tabella C. 1):

*Sostituire le parole da:* Per i lodi arbitrari definitivi *sino alle parole: f)* di valore superiore ai 30 milioni... lire 100.000 *con le seguenti:* Per i lodi arbitrari definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile è dovuto un contributo del 3 per mille del valore.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Lo accetto.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Sia per questo, sia per gli altri emendamenti, mi associo alle conclusioni dell'onorevole Padula.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Confermo il parere favorevole del Governo sul nostro testo dell'ex emendamento Coccia-Riela tabella C. 1.

COCCIA. Noi siamo favorevoli all'emendamento Monti Maurizio Tab. C. 7, accettato dai relatori e dal Governo, i quali invece hanno espresso parere contrario sullo analogo emendamento Micheli Pietro Tab. C. 6. Noi siamo favorevoli anche a questo emendamento, non sembrando giusto tassare alcuni provvedimenti di volontaria giurisdizione ed altri no.

Richiamo l'attenzione dei colleghi, affinché non esprimano un voto che si ispira a un criterio che introduce elementi di discriminazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
DELLA IV COMMISSIONE ORONZO REALE

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento Tab. C. 7 concerne un regime che riguarda talune province italiane e la discriminazione esiste solo per queste perché le annotazioni nei registri immobiliari non sono fatte, nel restante territorio, con provvedimento del pretore. Solo nella regione Trentino-Alto Adige e nelle altre province dell'ex territorio austro-ungarico si richiede al riguardo un provvedimento di natura giurisdizionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Pietro Micheli non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento Tab. C. 6.

COCCIA. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Coccia (già Micheli Pietro) Tab. C. 6, non accettato dai relatori né dal Governo.

(E respinto).

COCCIA. Ci asterremo dalla votazione dell'emendamento Monti Maurizio Tab. C. 7.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Monti Maurizio Tab. C. 7, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Tab. C. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Tab. C. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Tab. C. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, il nuovo testo di cui ho dato dianzi lettura, l'emendamento Coccia-Riela Tab. C. 1, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo Tab. C. 2, accettato dai relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella C, con le modifiche testé apportate.

(È approvata).

Passiamo alla tabella successiva. Ne do lettura:

## TABELLA D

È dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati, provvedimenti e atti vari.

CERTIFICATI, PROVVEDIMENTI E ATTI VARI	Misura del contributo
1. — Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro . . . . .	L. 500
2. — Ordinanze emesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317 (ordinanze in materia di contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale) .	L. 2.000
3. — Note di trascrizione e di iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari . . . . .	L. 2.000
4. — Atti di precetto:	
a) di valore sino a lire 1 milione . . . . .	L. 1.000
b) di valore oltre a lire 1 milione o di valore indeterminato .	L. 2.000

I contributi di cui ai numeri 1 e 4 sono riscossi con l'applicazione, a cura dei competenti uffici, di apposite marche.

I contributi di cui al numero 2 sono riscossi dalle stesse autorità ed uffici cui è demandata in via normale o in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

I contributi di cui al numero 3 sono riscossi dalle conservatorie dei registri immo-

biliari, secondo le norme che regolano la riscossione dei diritti erariali.

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al numero 1 sostituire le parole « L. 500 » con le altre: « L. 1.000 » (Tab. D. 2)

Sopprimere il numero 2) (Tab. D. 3)

Sopprimere il numero 3) (Tab. D. 4)

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

*Sostituire le parole da « I contributi di cui ai numeri 1 e 4 » sino alle parole « che regolano la riscossione dei diritti erariali » con le altre: « I contributi sono riscossi con l'applicazione di apposite marche a cura dei competenti uffici » (Tab. D. 5).*

PADULA, *Relatore per la IV Commissione.* L'opportunità di sopprimere i nn. 2 e 3 discende da una precisa sentenza della Corte costituzionale.

Gli altri nostri emendamenti si illustrano da soli.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *al n. 1 della tabella D sostituire le parole « L. 500 » con le seguenti: « L. 400 » (Tab. D. 1).*

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Questo emendamento non ha bisogno di essere illustrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Micheli ha presentato il seguente emendamento (Tab. D. 6):

*Sostituire il n. 4 con il seguente:*

4. - Atti di precetto:

a) di valore superiore a lire  
200.000, sino a lire 1.000.000 L. 1.000

b) di valore superiore a lire  
1.000.000 o di valore indeterminato . . . . . L. 2.000

Poiché l'onorevole Pietro Micheli è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il numero 4) (Tab. D. 7).*

COCCIA. Riteniamo che questo tipo di contribuzione indiretta, per la costituzione della pensione degli avvocati e procuratori, sia da respingersi per principi fin troppo ovvii, relativi al nostro sistema di convivenza civile.

In subordine, dichiariamo di aderire all'emendamento presentato dall'onorevole Micheli Pietro.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione.* Sull'emendamento presentato dallo onorevole Coccia esprimo parere contrario.

Esprimo inoltre parere contrario in ordine all'emendamento Micheli Pietro, che

secondo la Cassa ridurrebbe quasi a zero il gettito.

Insisto inoltre sugli emendamenti da me presentanti assieme al collega Bianchi, e sono di conseguenza contrario all'emendamento del Governo, che è di segno opposto.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione.* Concordo con l'onorevole Padula.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo, pur insistendo sul suo emendamento, si rimette alla Commissione per l'emendamento dei relatori al numero 1. Accetta inoltre i restanti emendamenti dei relatori, mentre esprime parere contrario agli emendamenti Coccia e Micheli Pietro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Tab. D. 2, per il quale il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

L'emendamento Tab. D. 2 del Governo è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Tab. D. 3, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Tab. D. 4, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Coccia, insiste per la votazione del suo emendamento Tab. D. 7, non accettato dai relatori né dal Governo?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia Tab. D. 7, contrari relatori e Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento Micheli Pietro Tab. D. 6 è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Tab. D. 5, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione la tabella D, con le modifiche testé apportate.

*(È approvata).*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Passiamo alla tabella successiva. Ne do lettura:

## TABELLA E

L'avvocato o il procuratore, al quale la autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto

dell'incarico, ad eccezione delle attività di patrocinio, una percentuale sull'importo della retribuzione, come dalla seguente tabella.

IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE	Aliquota percentuale dovuta
Sulle somme eccedenti le 100.000 lire . . . . .	12 per cento

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « della imposta di ricchezza mobile » *con le altre:* « delle relative imposte » (Tab. E. 1).

NOBERASCO. La stesura originale della proposta di legge va adeguata alla riforma tributaria. A questo scopo tende il mio emendamento.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione.* Lo accetto.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione.* Concordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Noberasco Tab. E. 1, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella E, con la modifica testé apportata.

(È approvata).

Passiamo alla tabella successiva. Ne do lettura:

## TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni . . . . .	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni . . . . .	L. 220.000
3. — Pensioni di invalidità . . . . .	L. 220.000
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- coniuge superstite senza figli minori a carico e figli minori orfani . . . . .	L. 100.000
- coniuge superstite con un figlio minore a carico . . . . .	L. 120.000
- coniuge superstite con due o più figli minori a carico . . . . .	L. 130.000



VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

Gli iscritti che fruiscono della pensione di lire 150.000 mensili conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220.000, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensio-

ne ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento (Tab. F. 2):

*Sostituirla con la seguente:*

## TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni . . . . .	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni . . . . .	L. 220.000
3. — Pensioni di invalidità:	
- per coloro che si cancellano dagli Albi . . . . .	L. 220.000
- per coloro che conservano l'iscrizione agli Albi . . . . .	L. 100.000
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- coniuge superstite senza figli minori a carico e figli minori orfani . . . . .	L. 100.000
- coniuge superstite con un figlio minore a carico . . . . .	L. 120.000
- coniuge superstite con due o più figli minori a carico . . . . .	L. 130.000

Gli iscritti che usufruiscono della pensione di lire 150.000 mensili conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220.000, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età.

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili, a decorrere dal primo del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi professionali.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi al-

tra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Diamo per svolto questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli e Lospinoso Severini hanno presentato i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento Padula Tab. F. 2, sostituire le parole « Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni... lire 220.000 » con le seguenti:*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
« Pensioni di anzianità agli ultrasessantenni:	
con cancellazione dall'albo ovvero, in caso di reddito, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 3.000.000 . . . . .	L. 220.000
senza cancellazione dall'albo e con reddito, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 3.000.000 . . . . .	L. 150.000

(0. Tab. F. 2. 1);

*All'emendamento Padula Tab. F. 2, sostituire il numero 4 con il seguente:*

CATEGORIE DI PENSIONI	importo mensile
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- coniuge superstite senza figli minori a carico e figli minori orfani . . . . .	L. 100.000
per ogni figlio minore a carico del coniuge superstite . .	L. 20.000

(0. Tab. F. 2. 2).

CASTELLI. Li do per svolti.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Accetto i subemendamenti presentati dei colleghi Castelli e Lospinoso Severini.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Concordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche io esprimo parere favorevole all'emendamento ed ai subemendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento Castelli 0. Tab. F. 2. 1, accettato dai relatori e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Castelli 0. tabella F. 2. 2, accettato dai relatori e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento dei relatori Tab. F. 2, accettato dal Governo, con le modifiche testé approvate.

NOBERASCO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro la tabella F, nel testo risultante dall'emendamento dei relatori, per ragioni parzialmente diverse da quelle che lo hanno indotto a votare contro le tabelle precedenti. Non voglio dire con questo che le questioni legate all'approvazione della proposta di legge in discussione non siano state tenute nella dovuta considerazione; resta tuttavia il fatto che,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

mentre per altre parti del testo sono stati adottati criteri di apprezzabile valore, per la tabella *F* non è stata rispettata la nostra opinione, secondo la quale sia la contribuzione sia la prestazione dovevano essere ancorate all'età, all'anzianità professionale e a quella di contribuzione. Non condividiamo, altresì, quanto ha detto il relatore per la XIII Commissione circa la estensione al sistema vigente di quello dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (il cui funzionamento è a tutti noto).

Riteniamo che un certo avvicinamento nelle prestazioni avrebbe potuto essere previsto, anche ai fini di una elevazione della contribuzione, perché aumentando la contribuzione vi è un aumento della prestazione.

Queste sono le ragioni che ci inducono ad un voto contrario non solo alla tabella *F*, ma anche al provvedimento nel suo insieme. Desidero altresì rinnovare in questa sede una viva protesta nei confronti della Presidenza della Camera che non ha ritenuto di accogliere l'istanza della Commissione lavoro e previdenza sociale di ottenere in competenza primaria il progetto di legge in discussione. Le pensioni forensi riguardano, sì, i lavoratori della giustizia, ma costoro sono, in primo luogo, lavoratori, e come tali hanno il diritto di vedere le loro questioni esaminate dalla Commissione lavoro, anche ai fini di una maggiore speditezza nell'esame.

È innegabile, inoltre, che la mancata unificazione dei trattamenti, da più parti auspicata e mai realizzata, contribuisce alla permanenza di compartimenti-stagno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tab. *F*. 2 dei relatori, accettato dal Governo, con le modifiche poc'anzi approvate.

(È approvato).

Nella seduta del 1° agosto scorso, l'onorevole Musotto aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo (2. 0. 1):

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Gli avvocati nominati consiglieri di Stato o consiglieri della Corte dei conti sono sospesi dall'iscrizione alla Cassa dalla data

di entrata in funzione fino a quella di cessazione dal servizio.

Essi possono continuare a versare alla Cassa i contributi annui personali nella misura minima stabilita dalla presente legge.

Gli avvocati che al 31 dicembre 1971 avevano già conseguito la nomina prevista al primo comma fruiscono della pensione al compimento dei 65 anni di età e dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa, purché alla suddetta data avessero compiuto 50 anni di età e svolto almeno 20 anni di esercizio professionale.

Gli anni mancanti per maturare i 15 anni di iscrizione alla Cassa previsti nel precedente comma possono essere riscattati, anche se sia intervenuta cancellazione dalla stessa in conseguenza delle nomine di cui al primo comma e che pertanto non ha più effetto, versando la somma di ottantamila lire l'anno entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Questo articolo aggiuntivo era stato accantonato, anche perché su di esso sarebbe necessario acquisire il parere della I Commissione (affari costituzionali).

MUSOTTO. Al fine di non provocare un ritardo nell'approvazione del provvedimento, dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo 2. 0. 1.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Nel prendere atto delle ragioni che lo hanno indotto a ritirare l'articolo aggiuntivo 2. 0. 1, vorrei tuttavia pregare l'onorevole Musotto di trasformarlo in un ordine del giorno attraverso il quale si inviti il Governo a rappresentare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense la situazione particolare di alcuni consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina politica. Si tratta infatti, in questi casi, di incarichi che, pur avendo natura amministrativa, sono assimilabili ad incarichi politici rivestiti, per lo più, da persone in età piuttosto avanzata che spesso non riescono a raggiungere, nella nuova collocazione amministrativa, una anzianità utile al conseguimento della pensione. Sarei pertanto favorevole alla presentazione di un ordine del giorno che tenga conto di tale esigenza.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

L'onorevole Trantino ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Giustizia e Lavoro e previdenza sociale,

congiuntamente riunite in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense;

ritenuto lo stato di estremo disagio del mondo forense mobilitato a tanti doveri e privato di tanti diritti;

considerata la indifferibilità della soluzione del problema all'esame,

impegnano il Governo

approvata in via d'urgenza come il caso richiede la proposta in oggetto, a provvedere al sollecito studio ed esame per il miglioramento, tecnico e sulla base di approfondite indagini che la moderna scienza attuariale consente in materia, dei metodi previdenziali e assistenziali della categoria forense ».

(0/229/1/CR 4-13)

Quest'ordine del giorno è stato svolto nella seduta del 25 luglio scorso.

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Giustizia e Lavoro e previdenza sociale,

riunite in sede legislativa per la discussione e l'approvazione della proposta di legge n. 229, recante norme sulla previdenza e sull'assistenza forense,

invitano il Governo

a rappresentare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali la necessità che gli avvocati ed i procuratori legali nominati consiglieri di Stato o consiglieri della Corte dei conti siano sospesi dall'iscrizione alla Cassa stessa dalla data di entrata in funzione fino a quella di cessazione dal servizio, continuando a versare i contributi annui personali nella misura minima stabilita dalla suddetta proposta di legge, e che agli avvocati e procuratori legali che al 31 dicembre 1971 avevano già conseguito tale nomina sia corrisposta la pensione al compimento dei sessantacinque anni di età e dopo quindici anni di iscrizione alla Cassa, purché alla suddetta data avessero compiuto cinquanta anni di età e svolto almeno venti anni di esercizio professionale ».

(0/229/2/CR 4-13)

MUSOTTO. Signor Presidente, anche questo ordine del giorno può considerarsi già svolto.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Giustizia e Lavoro e previdenza sociale,

riunite in sede legislativa per l'esame e l'approvazione della proposta di legge n. 229, recante norme sulla previdenza e sull'assistenza forense;

ritenuto che è necessario pervenire al più presto ad una sistemazione organica della legislazione previdenziale forense,

impegnano il Governo,

a predisporre, entro due anni dalla entrata in vigore della legge in discussione, gli strumenti legislativi necessari ad armonizzare il sistema previdenziale ed assistenziale forense nell'ambito della regolamentazione organica della professione degli avvocati e procuratori legali, indicando i tempi e i modi per il superamento dell'attuale gestione del servizio di previdenza ed assistenza da parte della Cassa forense e per la progressiva riduzione, sino all'estinzione, dei contributi oggettivi esistenti a carico dei cittadini e previsti dalla legge,

ovvero,

in difetto della regolamentazione organica suddetta, ad adottare le iniziative necessarie per lo scioglimento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e per la sua devoluzione ad una gestione speciale dell'INPS ».

(0/229/3/CR 4-13)

COCCIA. Lo diamo per svolto.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché il presentatore dell'ordine del giorno 0/229/1/CR 4-13 è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'ordine del giorno Musotto 0/229/2/CR 4-13. Per quanto concerne l'ordine del giorno Coccia-Riela 0/229/3/CR 4-13, devo ricordare che, ovviamente, quando il Governo assume un impegno deve poi mantenerlo: ora, a parte la forma così coercitiva con cui è formulato quest'impegno, che non consente al Governo, nella sua responsabilità, di espri-

mere promesse al riguardo, mi pare che tutta la materia contenuta in quest'ordine del giorno sia di competenza del futuro legislatore, piuttosto che del Governo. Mi pare assurdo impegnare la volontà del legislatore e del Governo di qui a due anni. Non ritengo quindi di poter accettare l'ordine del giorno 0/229/3/CR 4-13.

MUSOTTO. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, non insisto per la votazione.

COCCIA. Noi insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno 0/229/3/CR 4-13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Coccia-Riela 0/229/3/CR 4-13, non accolto dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione finale del progetto di legge.

Chiedo preliminarmente che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

RIELA. Il gruppo comunista voterà contro la proposta di legge che abbiamo appena terminato di esaminare. Non vi è dubbio che durante i lavori del Comitato ristretto, del gruppo di lavoro e delle Commissioni riunite sono stati eliminati alcuni dei motivi del dissenso cui avevamo precedentemente accennato: però i motivi di fondo, per cui non ritenevamo di poter accettare la proposta di legge, permangono.

Abbiamo sin dall'inizio avvertito che la proposta di legge poneva in luce una situazione difficile, creatasi negli anni precedenti, e che essa serviva a risanare il deficit della Cassa, senza però la garanzia che in futuro non ci si trovasse di fronte a difficoltà quali quelle odierne. Abbiamo anche avvertito che lo sforzo del reperimento del denaro, per quanto fosse rivolto in varie direzioni, in ogni caso principalmente era ed è rivolto a far sì che la pensione per gli avvocati ed i procuratori legali gravi sugli utenti della giustizia, attraverso la contribuzione di tipo oggettivo. Abbiamo quindi sostenuto il principio che si dovessero cercare altrove le fonti di reperimento del denaro.

Questa impostazione, tra l'altro, per altri versi è stata condivisa, ogni volta che si è dovuto fare riferimento all'attività del di-

fensore, anche dal punto di vista della gratuità delle prestazioni degli avvocati. Le conclusioni invece non sono state quelle che ci aspettavamo, e la nostra proposta circa l'impegno dello Stato per la pensione degli avvocati non ha trovato conforto.

Non eravamo però i soli a pensare che la situazione previdenziale attuale, nei riguardi degli avvocati e dei procuratori legali, dovesse essere ristrutturata completamente, in base alle esigenze che oggi si avvertono. Abbiamo visto infatti, durante i lavori del Comitato ristretto, che le organizzazioni del settore si sono pronunciate nel senso da me oggi esposto: esse per mezzo dei loro rappresentanti hanno dichiarato di essere convinte che la presente proposta di legge non risolverà alcun problema e rappresenterà un salto nel buio, che essa acuirà una situazione già difficile e che bisognerà porre mano ad una riforma complessiva. I rappresentanti delle associazioni forensi hanno parlato della necessità di superare l'attuale gestione della Cassa forense, e quindi dell'affidamento del sistema pensionistico del settore ad un altro istituto (alcuni hanno pensato all'INA).

Malgrado questo pronunciamento, che partiva dalle stesse categorie interessate, che poi sono le destinatarie della legge stessa, non ci sembra che i colleghi degli altri gruppi abbiano voluto recepire le principali indicazioni che provenivano dalla nostra parte e che trovavano conforto nel pensiero delle categorie interessate. Si sono realizzati, è vero, dei sensibili punti di consenso, in questa sede: basti pensare alla riforma del sistema elettorale in senso proporzionale; alla modifica, in proporzione diversa da quella originariamente prevista dalla proposta di legge, del tipo di contribuzione soggettiva che ciascun professionista sarà tenuto a versare; al fatto che si è equilibrato il minimo della contribuzione soggettiva e che si è questa mattina ottenuta una modifica della misura del contributo dovuto sui lodi arbitrari e la soppressione della previsione di contributi sugli atti di precetto.

Tutto ciò non può tuttavia modificare la nostra posizione originaria, perché siamo ben lontani (ed il rifiuto opposto dal Governo al nostro ordine del giorno lo dimostra) dal soddisfare le esigenze degli avvocati e dei procuratori legali e le esigenze fondamentali che scaturiscono dall'esame dell'attuale situazione previdenziale, cui si dovrebbe rispondere: con la previ-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1974

sione di un cambiamento di rotta rispetto alla legge del 1969; con la decisione di non più ricorrere al criterio di addossare ad altri la cura di rispondere alle esigenze che avvertiamo e di non cercare più di risolvere le difficoltà finanziarie della Cassa forense scaricandole... sulla pelle degli utenti della giustizia!

Per questi motivi riteniamo di non poter dare il nostro voto favorevole alla proposta di legge.

CASTELLI. Il gruppo della democrazia cristiana esprimerà, com'è ovvio, voto favorevole, con la convinzione che non è certo questo provvedimento a costituire una riforma organica del sistema previdenziale. Sappiamo che si tratta sostanzialmente di un intervento di urgenza tendente a rimediare ad una situazione insostenibile della Cassa. Prendiamo atto che siamo andati ben oltre l'ambito del puro e semplice soccorso d'urgenza, realizzando interventi decisivi per quanto riguarda il sistema elettorale, la gestione degli organi e, con l'articolo 8, avvicinando ad una maggiore equità normativa le pensioni. Si è fissato un miglior equilibrio fra imposizione diretta e indiretta seguendo una linea di tendenza sulla quale tutti concordiamo.

Ricordo ancora che con la erogazione di cui alla nuova tabella *F* eliminiamo elementi di privilegio intollerabili, ritoccano la norma a favore di chi, nel settore delle pensioni di reversibilità è in posizione di disagio.

Questi aspetti sono stati riconosciuti anche dalle dichiarazioni di voto delle opposte parti politiche e possono essere base del nostro voto favorevole.

FELISETTI. Il gruppo socialista voterà a favore per tre ordini di ragioni. Innanzitutto perché la legge consente il necessario ripiano delle condizioni della Cassa. Contrariamente a quanto si crede circa l'entità dei proventi degli avvocati, molti avvocati e procuratori godono di redditi minimi; in attesa di una regolamentazione organica della previdenza e assistenza forense nella generale riforma della previdenza, questo provvedimento, con le modifiche apportate dalla Commissione, parzialmente anticipa le linee proporzionali del nuovo indirizzo e modifica la composizione del comitato dei delegati della Cassa. Infine abbiamo previsto una maggiore garanzia in ordine all'esistenza delle condi-

zioni obiettive (in particolare in ordine all'effettivo esercizio della professione) cui è subordinato il diritto al conseguimento della pensione.

Esprimo pertanto, a nome del gruppo socialista, voto favorevole.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rognoni ed altri:  
« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (229):

Presenti e votanti . . . . .	51
Maggioranza . . . . .	26
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	19

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cattanei, Cittadini, Coccia, Dell'Andro, Felisetti, Gargani Giuseppe, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Reggiani, Tarabini, Riccio Pietro, Riela, Postal, Marzotto Caotorta, Spagnoli, Speranza, Stefanelli, Aldrovandi, Baccalini, Becciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Borra, Borromeo D'Adda, Cristofori, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Zaffanella, Zanibelli, Zoppetti.

È in missione:

Vetrano.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI